



Manovre di sostegno alla ripresa

La sfida è utilizzare al meglio le risorse

Con i 25 miliardi stanziati nel Decreto legge Agosto arrivano a 100 miliardi le risorse messe in campo complessivamente dal Governo per fronteggiare le conseguenze sull'economia dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto e trasmesso al Senato per l'iter di conversione in legge, si aggiunge ai precedenti Decreti Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Semplificazioni. Chiariscono i vertici di Confartigianato di Forlì "per quanto la mole di norme e di finanziamenti sia imponente, devono ancora verificarsi gli auspicati effetti concreti sul sistema produttivo." La sfida è di creare le condizioni affinché gli artigiani e le micro e piccole imprese possano utilizzare al meglio sia le risorse messe in campo da questi provvedimenti sia quelle che, grazie al Recovery Fund, dovranno rimettere in moto lo sviluppo economico del Paese. E continuano "Nel decreto Agosto sono molte le misure che riguardano gli artigiani e le piccole imprese. Sul fronte fiscale, fondamentale la proroga dei versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 con la possibilità di effettuare il 50% degli stessi versamenti in 24 rate mensili a partire da gennaio 2021. Altrettanto positiva la possibilità di versare il secondo acconto di novembre 2020 entro il 30 aprile 2021 per i contribuenti che applicano gli ISA e che hanno subito un calo di fatturato. Rimane però da risolvere il problema della mancata proroga dei versamenti delle dichiarazioni fiscali previste per il 20 agosto." Confartigianato, dal proprio canto, si batterà in sede di conversione del decreto legge affinché siano eliminate o almeno ridotte le sanzioni applicabili. Anche in tema di lavoro sono numerosi i provvedimenti che interessano i piccoli imprenditori. "Il rifinanziamento per 500 milioni delle risorse per il Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato (FSBA) dovrebbero garantire la totale copertura delle prestazioni erogate dal

Fondo fino al 12 luglio 2020. Mentre la proroga della cassa integrazione, ordinaria e in deroga, con un rifinanziamento di 1.600 milioni e per un ulteriore nuovo periodo di 18 settimane per i Fondi di solidarietà alternativi tra cui FSBA può costituire una boccata d'ossigeno." Anche queste risorse saranno rese disponibili con trasferimenti effettuati con decreti del Ministro del Lavoro. Il Decreto Agosto contiene poi disposizioni utili per contribuire alla ripresa economica come quelle riguardanti la messa in sicurezza degli edifici degli enti locali, delle scuole di province e città metropolitane, per le piccole opere e per la rigenerazione urbana. Altrettanto importanti il rifinanziamento della Nuova Sabatini, del Fondo Centrale di Garanzia, del Voucher Innovation Manager e le risorse destinate alla fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno. Apprezzabile anche il rifinanziamento per l'attività di assistenza ai lavoratori: l'incremento di 20 milioni di euro per il solo 2020 per i CAF e a decorrere dal 2020 per i Patronati.

●●● IN QUESTO NUMERO:

- Consulenza Fiscale:** Cosa cambia con il decreto Agosto nelle disposizioni fiscali da pag. 2
- Consulenza del Lavoro:** Le novità introdotte dal decreto dal punto di vista del lavoro da pag. 10
- Affari Generali:** Indennità per i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato da pag. 13
- Categorie e Mercato:** Autotrasporto - Investimenti 2020-2021, incentivi del fondo rinnovo veicoli. da pag. 14
- Credito:** I tassi di settembre. Contributi a fondo perduto per commercio e pubblici esercizi: seconda chiamata da pag. 16

DECRETO LEGGE “AGOSTO”

Le principali disposizioni fiscali

Numerose le novità di rilievo contenute nel decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Si analizzano le misure di carattere fiscale, con particolare evidenza delle proroghe e nuove ampie rateizzazioni dei versamenti, nonché degli ulteriori contributi a fondo perduto riconosciuti per specifici settori imprenditoriali, particolarmente colpiti dalle ripercussioni dell’emergenza sanitaria. Si evidenzia, inoltre, che le disposizioni sono entrate in vigore il 15 agosto 2020, giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale (articolo 115).

1. PROROGHE E RATEIZZAZIONI

Di particolare rilievo le norme che concedono un più ampio lasso temporale per l’esecuzione dei versamenti, sia relativamente ai tributi sospesi per effetto del COVID-19 e già scaduti nel periodo da marzo a maggio 2020 (dovuti entro il 16 settembre 2020), sia relativamente al secondo od unico acconto delle imposte dirette ed IRAP in presenza di determinate condizioni (dovuti entro il 30 novembre 2020).

1.1 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (articolo 97)

In alternativa a quanto già previsto dal DL Rilancio (art. 126 e 127), si prevede la possibilità di limitare il versamento in scadenza il 16 settembre p.v. alla metà di quanto dovuto per tributi e contributi previdenziali ed assistenziali già sospesi, con rinvio del pagamento del residuo 50% al 16 gennaio 2021, anche fruendo di una più ampia rateizzazione in 24 rate mensili. Si ricorda che la sospensione ha riguardato, in generale, i tributi (IVA, ritenute dei lavoratori dipendenti e assimilati, comprese le addizionali regionali e comunali), contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti nel periodo marzo-maggio 2020, con requisiti diversificati che hanno tenuto conto dapprima della sede legale o operativa nella “zona rossa”, poi il dimensionamento (volume di ricavi/compensi) e la riduzione del fatturato.

La sospensione, fissata al 31 maggio 2020 o al 30 giugno 2020 anche in forma rateizzata, era stata da ultimo stabilita (D.L. n. 34/2020) al 16 settembre 2020 in unica soluzione o al massimo

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12

Nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 17 sarà possibile contattarci telefonicamente componendo i numeri degli interni e/o accedere agli uffici solo su appuntamento.

Il numero del centralino dell’associazione è 0543 452811

in 4 rate, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Per effetto della disposizione in commento, i contribuenti possono versare alla data del 16 settembre 2020 soltanto il 50% dei tributi/contributi sospesi, in unica soluzione o in forma rateizzata (mantenendo la rateizzazione in un massimo di 4 rate, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020).

Il restante 50% dei tributi sospesi può essere versato entro il 16 gennaio 2021 in unica soluzione o in forma rateizzata (al massimo 24 rate, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021). In nessun caso, devono essere applicati sanzioni ed interessi. Ovviamente, le somme già versate non possono essere rimborsate.

1.2 Proroga secondo o unico acconto per i soggetti ISA (articolo 98)

È prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte dirette ed IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (si tratta del 2020, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno “solare”).

La possibilità di avvalersi dello slittamento è subordinata al verificarsi di entrambi i seguenti requisiti: uno soggettivo e l’altro oggettivo, legato alla diminuzione del fatturato.

REQUISITO SOGGETTIVO

Sono interessati alla proroga i soggetti che:

- ➔ esercitano attività economiche per le quali sono

stati approvati gli Indicatori Sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-bis D.L. n. 50/2019;

- ➔ dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a euro 5.164.569).

Inoltre, in considerazione del comma 2 dell'articolo 98, che rinvia all'articolo 1, comma 2, DPCM 27 giugno 2020), possono beneficiare del maggior termine anche i contribuenti che:

- ➔ applicano il regime forfetario ex L. 190/2014, oppure il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, c.1, D.L. 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorchè esclusi dalla relativa applicazione);
- ➔ presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (ad esempio, inizio o cessazione dell'attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, etc.);
- ➔ partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i predetti requisiti o dichiarano redditi per trasparenza, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR: il più ampio termine riguarda, pertanto, anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni tra artisti o professionisti, i soci di società di capitali trasparenti.

Sono esclusi dal differimento i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli articoli 32 e seguenti TUIR (risposta a interpello AdE n. 330/2019).

REQUISITO OGGETTIVO

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 98, in commento, la proroga spetta soltanto se i soggetti sopraindicati hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019. Va precisato che, in analogia ad altre agevolazioni introdotte a seguito dell'emergenza COVID-19, per la determinazione del calo del fatturato/corrispettivi debba farsi riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni e di prestazione dei servizi (circolari nn.15/E/2020 e n. 22/E/2020).

1.3 Proroga riscossione coattiva (articolo 99)

La disposizione proroga dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti, derivanti da:

- ➔ cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- ➔ avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie (articolo 29, D.L. 78/2010) e non tributarie (articolo 30, D.L. 78/2020).

Di conseguenza, i relativi versamenti sono effettuati, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020 (cioè, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).

Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020 (e non più entro il 31 agosto 2020), la decadenza dai benefici della rateazione (articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. Inoltre, è posticipato al 15 ottobre 2020 il termine del periodo di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

2. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E AIUTI ALLE IMPRESE

Al fine di proseguire nell'intento di sostenere e rilanciare l'economia, in continuità con quanto già avviato con il decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020), il decreto legge 104/2020 introduce misure per specifici settori, particolarmente colpiti dalla crisi conseguente all'emergenza COVID-19: si tratta del settore della ristorazione, delle imprese che più direttamente risentono del calo delle presenze turistiche, del comparto turistico-recettivo.

2.1 Ristorazione: contributo a fondo perduto (articolo 58)

La disposizione ha la duplice finalità di sostenere le imprese di ristorazione alla riapertura e alla continuità, e di evitare sprechi alimentari dei prodotti del territorio.

Istituisce, pertanto, un fondo di 600 milioni di euro per il 2020, finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che effettuano la ristorazione, finalizzato all'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari (anche DOP e ICP, inclusi quelli vitivinicoli), valorizzando la materia prima del territorio.

AMBITO SOGGETTIVO

Le imprese che possono richiedere il contributo devono essere in attività alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge) e sono contraddistinte dai seguenti codici Ateco:

- ➔ 56.10.11 (ristorazione con somministrazione),
- ➔ 56.29.10 (mense)
- ➔ 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale).

Le suddette imprese, inoltre:

- ➔ se hanno avviato l'attività anteriormente al 1° gennaio 2019, devono aver riportato un calo di fatturato e dei corrispettivi medi nel periodo marzo-giugno 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019. Il dato di periodo del 2020 deve essere inferiore a tre quarti del dato di periodo 2019;
- ➔ se hanno avviato l'attività dal 1° gennaio 2019, non devono necessariamente aver riportato un calo di fatturato.

Qualora l'attività dell'impresa cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza con cui l'agevolazione è stata richiesta ha l'obbligo di conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo e ad esibirli a richiesta degli organi competenti. Non è, quindi, prevista la restituzione del contributo se il medesimo è stato legittimamente percepito in presenza dei requisiti richiesti.

AMBITO OGGETTIVO

Il contributo è finalizzato all'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e ICP, valorizzando la materia prima di territorio.

MODALITÀ PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare una istanza secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze),

che dovrà essere emanato entro il 14 settembre 2020.

Dovranno essere presentati:

- ➔ i documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanziati,
- ➔ una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti (codice Ateco, decorrenza attività, calo del fatturato se richiesto) e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 6/9/2011 (codice leggi antimafia).

Il pagamento, se effettuato, deve essere effettuato con modalità tracciabile.

Il comma 6 dell'articolo in commento prevede la possibilità, per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di istituzione di una "piattaforma della ristorazione", attraverso cui potrà essere gestita la presentazione delle istanze, la presentazione dei documenti, l'erogazione del contributo.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 14 settembre 2020, deve stabilire l'ammontare del contributo a fondo perduto, assicurando il rispetto del limite di spesa di 600 milioni di euro.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato con un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda; il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento.

IRRILEVANZA FISCALE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del beneficio viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IIDD e IRAP, né rileva ai fini del rapporto per la deducibilità interessi passivi e spese.

CUMULABILITÀ

Il contributo in oggetto è alternativo a quello previsto per attività economiche e commerciali nei centri storici, di cui all'articolo 59, D.L. n. 104/2020 (come previsto espressamente dal comma 5 dell'articolo 58).

In assenza di specifiche indicazioni, si ritiene che il contributo in oggetto non sia incompatibile con il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020).

SANZIONI

L'indebita percezione del contributo comporta, oltre alla restituzione dello stesso, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.

La sanzione è irrogata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (IC-QRF).

Sia il pagamento della sanzione, che il recupero del contributo, avvengono tramite modello F24 e senza possibilità di compensazione, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto emesso dall'Istituto. In caso di mancato pagamento nei termini, la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo.

Rimangono ferme le eventuali sanzioni penali, qualora la fattispecie costituisca reato.

2.2 Contributo a fondo perduto centri storici (articolo 59)

La disposizione introduce un sostegno finanziario alle imprese di vendita di beni e servizi al pubblico nei centri storici, a seguito della massiccia perdita di presenze turistiche straniere quale conseguenza delle misure restrittive imposte ai fini del contenimento del contagio da COVID-19.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

- ➔ per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- ➔ per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Il criterio per rientrare nei Comuni agevolati è quindi legato alla presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti nei suddetti Comuni, che dovrà essere verificato "in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici".

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è invece riferito all'intero territorio dei

suddetti Comuni.

Ulteriore condizione richiesta è il calo del fatturato. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni (o nell'intero comune per il trasporto pubblico non di linea), sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti "solari" la norma fa riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL).

In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:

- ➔ 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- ➔ 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- ➔ 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi. Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.

Tuttavia, a differenza del contributo ex art. 25 del DL 34/2020, viene previsto un limite massimo all'agevolazione: l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere infatti superiore a 150.000 euro.

MODALITÀ PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE

Per effetto del richiamo operato dal comma 5 all'articolo 25, commi 8-11, D.L. 34/2020, la richiesta del contributo a fondo perduto avviene tramite la presentazione di una istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, le cui modalità di presentazione saranno definite con

apposito provvedimento direttoriale.

L'erogazione del contributo avviene mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

IRRILEVANZA FISCALE DEL CONTRIBUTO

Il contributo non concorre alla formazione base imponibile IIDD e IRAP, né rileva ai fini del rapporto per la deducibilità interessi passivi e spese (per effetto del rinvio operato all'articolo 25, c.7, D.L. 34/2020 dall'articolo 59, c.5 in commento).

SANZIONI

Per effetto del richiamo operato dal comma 5 all'articolo 25, commi 12-14, D.L. 34/2020, trovano applicazione i medesimi profili sanzionatori.

CUMULABILITÀ

Il comma 6 dell'articolo 59 espressamente prevede che il contributo in questione non è cumulabile con il contributo previsto dall'art. 58 del DL in esame per le imprese della ristorazione. In assenza di specifiche indicazioni, si ritiene che il contributo in oggetto non sia incompatibile con il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020).

2.3 Aiuti alle piccole imprese in difficoltà (articolo 62)

Sono estesi alle piccole imprese e microimprese che risultavano in difficoltà al 31 dicembre 2019, i regimi di aiuto di Stato già previsti dagli artt. 53-64 DL Rilancio (DL 34/2020), purchè tali imprese non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che l'impresa non abbia restituito il prestito) o non abbia ricevuto aiuti per la ristrutturazione.

2.4 Automotive e colonnine di ricarica per le attività di impresa (articolo 74)

La disposizione modifica l'articolo 44 del D.L. "Rilancio", che ha riconosciuto un contributo per l'acquisto di veicoli non inquinanti, introducendo una rimodulazione del contributo ed una semplificazione della procedura.

In particolare, il D.L. 34/2020 ha introdotto un contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in leasing, un veicolo nuovo di fabbrica, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020.

Il contributo, differenziato in presenza o meno di

rottamazione, è parametrato al grado di emissione di CO₂.

Per effetto della nuova disposizione:

- ➔ l'entità del contributo è rimodulata suddividendo la fascia di emissione 61-110 g/Km CO₂ in due sottofasce 61-90 e 91-110;
- ➔ viene semplificata la procedura (c. 1-septies) che, nella formulazione originaria, prevedeva un'opzione in capo al beneficiario che, contestualmente all'acquisto del veicolo, avesse anche rottamato un veicolo di categoria M1. Nella riformulazione, viene eliminata la possibilità di ottenere il contributo aggiuntivo, complicatissimo da attuare con la piattaforma informatica, lasciando in capo al beneficiario soltanto il riconoscimento del credito d'imposta di 750 euro, da utilizzare entro 3 anni per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile (entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2020).

Inoltre, il comma 4 istituisce un fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, nonché da soggetti IRES. Un decreto del MISE, da emanare entro 60 giorni, stabilisce le modalità di fruizione del contributo, che comunque non è cumulabile con altre agevolazioni per la medesima spesa.

2.5 Bonus "affitti": ampliamento soggettivo e temporale (articolo 77)

La disposizione estende alle strutture termali il riconoscimento del bonus "affitti" previsto nella misura del 60% dall'articolo 28 D.L. "Rilancio", indipendentemente dal volume di ricavi e compensi del periodo d'imposta precedente (quindi, superiore o inferiore a 5 milioni di euro).

È inoltre prorogato di un ulteriore mese, per tutte le imprese, il suddetto credito d'imposta.

Di conseguenza, il "bonus" spetta in relazione all'importo versato nel periodo d'imposta 2020:

- ➔ con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, per la generalità delle imprese e professionisti,
- ➔ con riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.

Vengono inoltre estese alle guide ed accompa-

gnatori turistici le misure di sostegno per il settore turistico previste dall'articolo 182 DL 34/2020. Le disposizioni del presente articolo sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea.

2.6 IMU e strutture turistiche (articolo 78)

La disposizione introduce l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU 2020 per alcune categorie di immobili:

- ➔ stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali,
- ➔ immobili degli stabilimenti termali,
- ➔ immobili di categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, bed and breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate,
- ➔ immobili di categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di fiere e manifestazioni,
- ➔ immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatrali, sale per concerti e spettacoli, semprechè i relativi proprietari siano anche gestori. Per tali immobili, l'esenzione è estesa anche al 2021 e 2022. L'efficacia dell'esenzione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
- ➔ Discoteche, sale da ballo, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2.7 Riqualficazione delle strutture turistiche (articolo 79)

Viene riproposta, con alcune modifiche, la misura finalizzata all'ammodernamento e

riqualificazione delle strutture turistiche e termali già operanti sul territorio nazionale, di cui all'articolo 10 D.L. 83/2014, le cui modalità operative erano state stabilite con il D.M. 7 maggio 2015 (tale decreto, entro il 31 agosto 2020, dovrà essere opportunamente adeguato).

AMBITO SOGGETTIVO

L'ambito soggettivo è più ampio rispetto alla previgente agevolazione e ricomprende non solo le strutture ricettive turistico-alberghiere (come definite dal decreto 7 maggio 2015), ma anche:

- ➔ le strutture che svolgono attività agrituristica (ex legge n. 96(2006 e relative norme regionali),

- ➔ le strutture termali (ex art. 3 L. 323/2000), anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali,

- ➔ le strutture recettive all'aria aperta.

AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta del 65% (in luogo del previgente 30%) per le seguenti spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 (quindi, 2020 e 2021 per i soggetti "solari"):

- ➔ spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del T.U edilizia (DPR n. 380/2001);
- ➔ interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale e senza la ripartizione in tre quote annuali prevista dalla norma istitutiva: ciò significa che dovrà essere utilizzato interamente nell'anno.

IRRILEVANZA FISCALE DELL'AGEVOLAZIONE

Essendo richiamato l'articolo 10 D.L. n. 83/12014, il credito in argomento è non rilevante dal punto di vista fiscale.

2.8 Investimenti pubblicitari (articolo 81)

A favore di imprese, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di società/associazioni sportive con determinati requisiti, è riconosciuto un credito d'imposta del 50% sugli investimenti effettuati nel periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2020, con importo minimo di 10.000 euro.

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfetario previsto dalla legge n. 398/91. La spesa deve essere effettuata con versamento bancario o postale, o con altri sistemi tracciabili.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente

in compensazione orizzontale.

3. AUTOTRASPORTO: DEDUZIONI FORFETARIE (articolo 84)

È incrementata la dotazione finanziaria finalizzata ad aumentare per il 2020 la deduzione forfetaria di spese non documentate ex art. 1, c. 106, legge 266/2005.

Per effetto di tale disposizione, le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l'anno precedente (come chiarito con il comunicato stampa del Dipartimento finanze del 18 agosto 2020), ossia:

- ➔ 48 euro, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi).
- ➔ 16,8 euro per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

4. RIVALUTAZIONE BENI (articolo 110)

La disposizione prevede la possibilità di rivalutare, a soli fini contabili, i beni materiali e immateriali (salvo quelli alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa), nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La facoltà è concessa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio:

- ➔ società di capitali, residenti nel territorio dello stato;
- ➔ enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, compresi i trust.

Per effetto del richiamo operato dal comma 7 all'articolo 15 legge n. 342/2000, la rivalutazione può essere effettuata, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche dalle imprese individuali, dalle società di persone commerciali, dagli

enti non commerciali residenti e dai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

La rivalutazione è eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi, anno 2020 per i soggetti "solari"). Diversamente da quanto previsto in altre occasioni, la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza che necessariamente riguardi tutti i beni ricadenti nella medesima categoria omogenea.

Il saldo attivo può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10%. È prevista la facoltà di riconoscere il maggior valore anche ai fini fiscali, previa il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette ed IRAP nella misura del 3%. Il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali opera dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (cioè, anno 2021). Entrambe le imposte sostitutive (10% e 3%) sono versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle II.DD. relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle II.DD. relative ai periodi d'imposta successivi.

5. EVENTI SISMICI (articolo 57)

La disposizione introduce una serie di misure a favore dei soggetti colpiti da eventi sismici.

In particolare:

- a) È prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 per il terremoto del 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
- b) Compensazione minori entrate TARI: La disposizione autorizza il commissario straordinario per la ricostruzione post sisma a concedere ai comuni ubicati nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma 2016, compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopprimere ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di TARI. (comma 5)
- c) Zone franche urbane: è prorogata la disciplina dell'agevolazione c.d. "Zona Franca Sisma Centro Italia" prevedendo l'estensione dell'agevolazione alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021, la fruizione delle

agevolazioni fino al periodo d'imposta 2022 e l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022.

Viene inoltre previsto che il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziare dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, possa prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

Tenuto conto che risultano economie dei bandi precedenti pari a circa 40 milioni di euro, con le risorse stanziare dal presente comma, pari a complessivi 110 milioni di euro, sarà possibile pubblicare un nuovo bando di importo pari a circa 150 milioni di euro, superiore all'importo del bando pubblicato nel 2019 (comma 6).

6. RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE (articolo 112)

La disposizione raddoppia per l'anno 2020 la soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito. Il limite, pertanto, è portato da 258,23 euro a 516,46 euro.

7. CAF E PATRONATI (articoli 17 e 18)

Sono incrementate le risorse per la remunerazione delle attività rese dai CAF e dai professionisti abilitati. Per il solo anno 2020, le risorse sono incrementate di 20 milioni di euro. Analogamente, l'articolo 18 prevede, per sostenere gli accresciuti compiti di assistenza prestati dagli istituti di patronato e assistenza sociale, un incremento delle risorse di 20 milioni di euro per il finanziamento dei predetti istituti.

8. SEMPLIFICAZIONI

8.1 Assemblee condominiali e detrazione 110% (articolo 63)

Al fine di semplificare i procedimenti delle assemblee di condominio volti all'adozione delle delibere finalizzate all'approvazione degli interventi che danno diritto alla detrazione del 110%, è previsto che le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

8.2 Cashback (articolo 73)

In relazione alla disposizione che, per incentivare l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento da parte dei consumatori finali, riconosce un rimborso in denaro a favore dell'acquirente, vengono previste modalità di attuazione finalizzate alla semplificazione della procedura.

Tax credit commissioni tracciabili

Con la risoluzione n. 48 del 31 agosto 2020, viene istituito il codice tributo da utilizzare in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici. In particolare, il bonus viene riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell'esercente, relativi all'anno d'imposta precedente, siano di importo non superiore a 400mila euro. L'articolo 22, comma 1, del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (DI n. 124/2019), ricordiamo, ha previsto che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni bancarie, addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione (articolo 7, comma 6 del Dpr n. 605/1973). Il medesimo incentivo spetta anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, tramite modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, viene istituito il codice tributo "6916", denominato "Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici - articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124".

Infine, il documento di prassi ricorda che, ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 21 aprile 2020, i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.

Francesco Bandini

f.bandini@confartigianato.fo.it

D.L. 104/2020 “AGOSTO” - Novità in materia di lavoro

In data 14/08/2020 sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legge n. 104 anche denominato “Decreto Agosto”.

Di seguito le principali novità in materia di lavoro.

ART. 1 - NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

I trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario sono riconosciuti a decorrere dal 13 luglio e fino al 31 dicembre 2020 per un nuovo periodo complessivamente di 18 settimane. Le prime 9 settimane assorbono i precedenti periodi autorizzati e collocati, anche se parzialmente, prima del 12 luglio.

I trattamenti relativi alle seconde 9 settimane, concesse solo previa autorizzazione del periodo precedente, e decorso il periodo autorizzato, sono assoggettati a contributo addizionale nella misura del:

- 9% per i casi di riduzione del fatturato inferiore al 20% (calcolato in base al raffronto tra il primo semestre 2020 e il corrispondente periodo del 2019);
- 18% in caso di fatturato non in calo.

Il contributo addizionale non è dovuto laddove il fatturato sia diminuito del 20%, ovvero in misura superiore, nonché per coloro che abbiano avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019. Il calo di fatturato è autocertificato dal richiedente e soggetto a verifiche incrociate tra Inps e Agenzia delle Entrate.

Il termine di presentazione delle domande, a pena di decadenza come stabilito nella precedente decretazione, è mantenuto alla fine del mese successivo all'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività (ed in sede di prima applicazione entro il mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto in esame).

In merito agli aspetti procedurali la norma stabilisce, infine, il differimento al 30 settembre 2020 (in luogo del termine ordinario del 31 agosto) dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o il saldo degli stessi.

ART. 3 - ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE

I datori di lavoro che nei mesi di maggio e giugno 2020 abbiano fruito dei trattamenti di integrazione ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario, e che non facciano richiesta delle prestazioni introdotte ai sensi dell'art. 1, sono esentati dai versamenti dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, da fruire entro il 31 dicembre 2020, nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione fruita nei predetti mesi di maggio e giugno 2020. Dall'esonero sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.

Possono accedere all'applicazione dell'esonero le aziende che hanno fruito di periodi di integrazioni salariali ai sensi dell'art. 19, D.L. 18/20 anche se collocati successivamente al 12 luglio 2020. Al datore di lavoro che beneficia dell'esonero contributivo si applica il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo fino alla sua integrale fruizione, con la conseguenza, in caso di violazione, della revoca dall'esonero contributivo con efficacia retroattiva e dell'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

ART. 6 - ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dell'apprendistato e del lavoro domestico, è riconosciuto l'esonero totale dai contributi previdenziali per un periodo massimo di 6 mesi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel

limite di 8.060 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

Il beneficio è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato, successiva all'entrata in vigore del decreto, di un precedente rapporto a termine. Sono esclusi dall'esonero i lavoratori che abbiano avuto nei sei mesi precedenti l'assunzione un contratto a tempo indeterminato con la stessa impresa.

ART. 7 - ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, che assumono lavoratori subordinati a tempo determinato o stagionali entro il 31 dicembre 2020 nel settore turistico e degli stabilimenti termali. Lo sgravio è concesso per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dal momento dell'assunzione nel limite massimo di importo di esonero di 8.060 euro su base annua, riparametrata su base mensile. In caso di conversione dei contratti a tempo indeterminato si applica l'art. 6.

ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE

La norma modifica l'art. 93 del D.L. n. 34/2020 prevedendo che, in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, ferma restando la durata massima consentita di 24 mesi, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche senza indicazione delle causali purché l'atto di rinnovo o di proroga venga sottoscritto entro il 31 dicembre 2020. La nuova formulazione, quindi, elimina il riferimento ai contratti in corso alla data del 23 febbraio 2020, ampliando il campo di applicazione del regime acausale ed individua la data del 31 dicembre 2020 come limite entro il quale effettuare la proroga o il rinnovo del contratto, consentendo al contratto stesso di proseguire anche nel corso del 2021.

La norma in esame inoltre prevede l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 93, introdotto in sede di conversione del D.L. 34, con cui era stata disposta una proroga ex lege, di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del termine dei contratti di lavoro di apprendistato di I e III tipo (duale) e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

ART. 14 - PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 4 del presente decreto:

- è precluso l'avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi;
- in merito ai licenziamenti individuali, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge (e riguardanti le imprese con più di 15 dipendenti).

Il blocco dei licenziamenti, sia collettivi che individuali, non si applica alle seguenti ipotesi:

- cessazione definitiva dell'attività di impresa;
- accordo collettivo aziendale volto ad incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo stesso;
- ➔ allimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

ART. 97 - ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

In alternativa a quanto già previsto dal DL Rilancio (art. 126 e 127) si prevede la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione per i versamenti già sospesi di imposte, tributi, contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, i versamenti oggetto di sospensione possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

ART. 99 - PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA

Proroga dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non, nonché la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, etc .

ART. 112 - RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020

La disposizione raddoppia per l'anno 2020 la soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito. Il limite, pertanto, è portato da 258,23 euro a 516,46 euro.

Siamo in attesa di circolari esplicative e di chiarimenti da parte degli Istituti.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

Indennità per i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato

Con l'articolo 13, che viene rubricato "Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza", viene data completa attuazione all'articolo 78 del DL n. 34/2020 che, a sua volta, aveva modificato l'articolo 44 del DL n. 18/2020, prevedendo un'indennità per il mese di maggio pari a 1.000 euro per i liberi professionisti iscritti alle **Casse di previdenza private**.

Per costoro infatti, il DM 28 marzo 2020, attuativo dell'articolo 44 del DL n. 18/2020, aveva previsto una indennità di 600 euro per il mese di marzo, stabilendone i criteri e le condizioni di erogazione (cfr. circolare INAPA n. 15 del 1° aprile 2020). Il DL n. 34/2020, all'articolo 78, ha poi aumentato la dotazione del Fondo al fine di consentire l'attribuzione della medesima indennità per i mesi di aprile e maggio e, con il decreto del 29 maggio 2020, sono stati stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal virus COVID-19, per il solo mese di aprile.

Per l'indennità di maggio si era, quindi, in attesa dell'emanazione di un ulteriore provvedimento (cfr. circolare INAPA n. 37 del 12 giugno 2020).

Requisiti e modalità di attribuzione dell'indennità. Riguardo ai requisiti l'articolo 13 richiama i contenuti del DI del 29 maggio 2020, stabilendo che ai soggetti che hanno già beneficiato delle indennità per le mensilità pregresse, la indennità di **mille euro relativa al mese di maggio sarà erogata in via automatica**.

I professionisti che non abbiano presentato domanda per le indennità dei mesi di marzo e aprile potranno presentare domanda per l'indennità del mese di maggio alla propria Cassa di appartenenza, entro il 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104, vale a dire entro il 14 settembre. Per costoro il termine richiesto per la cessazione dell'attività è esteso dal 30 aprile al 31 maggio 2020.

Si ritiene utile, pertanto riportare i requisiti previsti dal DI del 29 maggio 2020, adeguati secondo l'articolo 13 in commento.

Professionisti iscritti prima del 2019 Per i liberi professionisti iscritti alla relativa cassa professionale prima del 2019 i requisiti sono i seguenti:

- ➔ Aver conseguito per l'anno di imposta 2018 un reddito professionale non superiore a 35.000 euro.
- ➔ Aver conseguito nell'anno di imposta 2018 un reddito professionale superiore a 35.000 euro ed inferiore 50.000 euro purché:
 - vi sia stata la cessazione dell'attività e chiusura della partita IVA nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020;
 - vi sia stata una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, individuati secondo il criterio di cassa.

Professionisti iscritti nel periodo da 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020 Per i liberi professionisti iscritti alla relativa cassa professionale dal 2019 i requisiti sono i seguenti:

- ➔ Aver conseguito nel primo anno di iscrizione un reddito professionale non superiore a 35.000 euro.
- ➔ Aver conseguito nel primo anno di iscrizione un reddito professionale superiore a 35.000 euro ed inferiore 50.000 euro, purché vi stata cessazione dell'attività e chiusura della partita IVA nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

Paolo Liverani

liverani@confartigianato.fo.it

CONVENZIONE

Condizioni speciali di acquisto dei veicoli commerciali del Marchio FIAT Professional riservate alle Imprese associate alla Confartigianato

FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES Italy e Confartigianato Imprese hanno concordato speciali condizioni di trattamento riservate agli associati alla Confartigianato per l'acquisto di AUTOVEICOLI nuovi del Marchio FIAT PROFESSIONAL. L'iniziativa è valida per i veicoli commerciali ordinati (contratto firmato) entro il 31 dicembre 2020 presso la rete Concessionaria Italiana del Marchio Fiat Professional. Offerta completa 2020: FIAT Professional PANDA VAN 21,0% 500L PRO 25,0% FIORINO 37,0% FIORINO (Easy Pro) 39,0% DOBLO' CARGO 34,0% DOBLO' CARGO (Easy Pro) 39,0% TALENTO (Easy Pro) 30,0% TALENTO 33,0% DUCATO 39,0% TIPO VAN 32,0%. Extra per veicoli in pronta consegna.

Autotrasporto

Investimenti 2020-2021: pubblicato in G.U. il decreto attuativo MIT per richiedere gli incentivi del fondo rinnovo veicoli

Confartigianato Trasporti comunica che sono operativi gli incentivi del fondo nazionale per l'acquisto di automezzi per le annualità 2020 e 2021. In seguito allo stanziamento di 122.225.624 euro previsto dal Decreto del 12 maggio 2020 a firma della Ministra Paola De Micheli, è finalmente stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 19 agosto 2020 il relativo Decreto direttoriale 7 agosto 2020.

Il fondo rinnovo veicoli mira ad incentivare gli investimenti effettuati a partire dal 28 luglio dell'anno corrente per l'ammodernamento del parco di veicoli industriali del trasporto merci con automezzi a basso impatto ambientale ed equipaggiamenti per il trasporto intermodale.

Il decreto direttoriale prevede due slot temporali in cui è possibile fare domanda per richiedere gli incentivi:

- 1) dalle ore 10.00 del 1° ottobre 2020 alle ore 8.00 del 16 novembre 2020;
- 2) dalle ore 10.00 del 14 maggio 2021 alle ore 8.00 del 30 giugno 2021.

L'impresa di autotrasporto può presentare una sola domanda relativa a ciascun periodo, da inviare al soggetto gestore RAM, e può comprendere diversi tipi d'investimento nel limite massimo finanziabile previsto dal D.M. 12 maggio 2020, che è fissato complessivamente in 550.000 euro per azienda.

Di seguito le tipologie di investimenti ammissibili ai contributi stanziati, finalizzati al rinnovo del parco veicoli:

- ➔ veicoli a trazione alternativa a metano CNG e LNG e trazione elettrica;
- ➔ radiazione per rottamazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate e contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a partire da 7 ton;
- ➔ acquisto di veicoli commerciali leggeri euro 6D

TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia;

- ➔ acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica per il trasporto combinato;
- ➔ acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamento per autoveicoli speciali superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere;
- ➔ acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse.

La procedura di domanda di incentivi è divisa in due fasi: la prenotazione (prevede di allegare il contratto di acquisto) e la rendicontazione analitica dei costi.

Lo stanziamento sarà suddiviso in modo uguale nei due periodi del biennio e RAM lavorerà le richieste seguendo l'ordine di ricevimento della prenotazione e fino all'esaurimento delle risorse disponibili per ciascun periodo.

RAM provvederà alla creazione di 4 contatori per ognuna delle tipologie ammissibili di investimento. I contatori aggiorneranno periodicamente le risorse disponibili in funzione delle istanze via via pervenute.

In caso di esaurimento dei fondi, le domande saranno ugualmente proponibili e verranno accettate con riserva. Il beneficio riguarda le imprese di autotrasporto merci in conto terzi e le loro aggregazioni, come cooperative e consorzi. L'invio deve avvenire solo tramite PEC all'indirizzo: ram.investimenti2020@legalmail.it

Il modello di istanza sarà fornito in apposito formato informatico da RAM entro il 21 settembre p.v.

Per presentare la domanda relativa al secondo periodo (2021) l'impresa deve avere perfezionato gli investimenti dichiarati per il primo (2020), se ha fatto domanda per quest'ultimo.

Entro il 1° dicembre 2020 per il primo periodo ed entro il 15 luglio 2021 per il secondo, la RAM pubblicherà l'elenco delle domande ricevute, indipendentemente dalla regolarità formale, pubblicando il link delle domande sul sito web del Ministero dei Trasporti (sezione Autotrasporto).

Ricordiamo che si può ottenere il contributo anche per l'acquisto di veicoli industriali Euro VI, ma a condizione che contestualmente sia rottamato un

veicolo di categoria analoga e la rottamazione deve avvenire dal 28 luglio 2020 e fino al termine ultimo previsto per la presentazione della rendicontazione di ciascun periodo di incentivazione.

Sono esclusi dai contributi i veicoli acquistati all'estero, anche con la formula del chilometro zero.

Dopo avere presentato la prenotazione, le imprese dovranno inviare l'intera documentazione sull'acquisto entro il 30 aprile 2021 per il primo periodo di incentivazione ed entro il 15 dicembre 2021 per il secondo periodo di incentivazione. La Ram potrà chiedere chiarimenti o integrazione ai documenti e l'impresa dovrà rispondere entro quindici giorni.

Alberto Camporesi
camporesi@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI SETTEMBRE 2020

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 3,922%	Euribor 3m + 5,350 = 4,872%	Euribor 3m + 6,750 = 6,272%	Euribor 3m + 8,300 = 7,822%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,522%	Euribor 3m + 3,700 = 3,222%	Euribor 3m + 4,700 = 4,222%	Euribor 3m + 5,400 = 4,922%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,522%	Euribor 3m + 3,700 = 3,222%	Euribor 3m + 4,700 = 4,222%	Euribor 3m + 5,400 = 4,922%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,772%	Euribor 3m + 5,150 = 4,672%	Euribor 3m + 6,300 = 5,822%	Euribor 3m + 8,300 = 7,822%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,922%	Euribor 3m + 2,900 = 2,422%	Euribor 3m + 4,700 = 4,222%	Euribor 3m + 5,400 = 4,922%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,522%	Euribor 3m + 3,700 = 3,222%	Euribor 3m + 4,700 = 4,222%	Euribor 3m + 5,400 = 4,922%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,772%	Euribor 3m + 5,150 = 4,672%	Euribor 3m + 6,750 = 6,272%	Euribor 3m + 8,300 = 7,822%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,522%	Euribor 3m + 3,700 = 3,222%	Euribor 3m + 4,700 = 4,222%	Euribor 3m + 5,400 = 4,922%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,522%	Euribor 3m + 3,700 = 3,222%	Euribor 3m + 4,700 = 4,222%	Euribor 3m + 5,400 = 4,922%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,772%	Euribor 3m + 5,150 = 4,672%	Euribor 3m + 6,300 = 5,822%	Euribor 3m + 7,500 = 7,022%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,922%	Euribor 3m + 2,900 = 2,422%	Euribor 3m + 3,800 = 3,322%	Euribor 3m + 4,900 = 4,422%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,522%	Euribor 3m + 3,700 = 3,222%	Euribor 3m + 4,700 = 4,222%	Euribor 3m + 5,400 = 4,922%

Contributi a fondo perduto per commercio e pubblici esercizi: seconda chiamata

Dalle ore 10.00 del 15 settembre il portale Sfin-ge 2020 riaprirà i propri battenti per la seconda chiamata delle richieste di contributo ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 2255 del 22 novembre 2019. Al raggiungimento del numero di 200 domande presentate la Regione procederà alla chiusura anticipata del bando, le cui finalità sono le seguenti: favorire e promuovere la riqualificazione e la valorizzazione delle attività commerciali e i pubblici esercizi del territorio.

Possono fare domanda le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, che, al momento della domanda: esercitano un'attività commerciale al dettaglio in sede fissa, anche stagionale, avente i requisiti di esercizio di vicinato ai sensi della vigente normativa (art. 4, comma 1, lettera d del D.Lgs. n. 114/1998);

esercitano, anche in forma stagionale, una attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e/o bevande ai sensi della vigente normativa (art. 2, comma 2 della L.R. n. 14/2003).

I progetti finanziabili ai sensi del presente bando devono riguardare la riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali si svolge l'attività e delle relative pertinenze, oppure l'offerta di nuovi prodotti e/o servizi alla clientela e/o per il loro miglioramento o consolidamento anche tramite l'introduzione delle più moderne tecnologie informatiche e digitali.

Spese ammissibili

- ➔ opere edili, murarie e impiantistiche connesse agli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture in cui si svolge l'attività;
- ➔ consulenze di progettazione, direzione lavori e collaudo, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali si svolge l'attività (nella misura massima del 10% delle spese di cui alla precedente voce);
- ➔ acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi funzionali all'esercizio dell'attività e all'offerta o al miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla clientela, nonché di sistemi per la vendita di prodotti sfusi e di vuoto a rendere;
- ➔ acquisto di dotazioni informatiche (hardware), per l'acquisto di software e relative licenze

d'uso, di servizi di cloud computing funzionali all'esercizio dell'attività e all'offerta o al miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla clientela, nonché per la realizzazione di siti internet ed e-commerce, con esclusione delle spese relative alla manutenzione ordinaria, all'aggiornamento e alla promozione;

- ➔ acquisto di beni intangibili quali brevetti, marchi, licenze e know how;
- ➔ acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti e/o richiesti per la presentazione delle domanda (nella misura massima del 10% delle spese elencate precedentemente).

Tipologia e misura del contributo

L'agevolazione, a fondo perduto, è concessa nell'ambito del regime de minimis, nella misura del 40% dell'investimento ritenuto ammissibile. Il progetto finanziabile dovrà avere una dimensione minima di investimento ammesso pari a euro 15.000. Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto ammesso, non potrà comunque eccedere, l'importo di euro 30.000.

Il contributo a fondo perduto potrà essere incrementato del 5% qualora i progetti prevedano un incremento occupazionale, siano presentati da imprese giovanili e/o femminili, abbiano rating di legalità e/o sono appartenenti ai settori della S3. Lo stesso incremento del 5% è previsto anche per progetti di investimento proposti da imprese localizzate nelle Comuni montani, che nel nostro comprensorio sono: Civitella, Dovadola, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio.

Gli uffici Confartigianato Forlì sono a disposizione per ogni informazione. E-mail: credito@confartigianato.fo.it




Confartigianato
FORLÌ


GLOBAL
SISTEMI

Ecobonus, Sisma Bonus, sconto in fattura e cessione del credito

Confartigianato di Forlì con la partnership di Global Sistemi Srl ti aiuta a districarti nella gestione dell'Ecobonus del 110%.

Tra gli interventi previsti dal Decreto Rilancio:

- Isolamento termico delle superfici
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento
- Installazione fotovoltaico, di batterie di accumulo e colonnine elettriche
- Il superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica.

Le nuove detrazioni fiscali si applicano agli interventi effettuati anche dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione.

Per valutare se la tua necessità rientra fra le opzioni previste dal decreto contatta Confartigianato di Forlì allo 0543452906

